

LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI **(testo emendato)**

I. DISPOSIZIONI BASILARI

Articolo 1

(1) La presente Legge disciplina la tutela dei dati personali delle persone fisiche e il controllo sulla raccolta, il trattamento e l'uso dei dati personali nella Repubblica di Croazia.

(2) Lo scopo della tutela dei dati personali è la tutela della vita privata e degli altri diritti umani e delle libertà fondamentali circa la raccolta, il trattamento e l'uso dei dati personali.

(3) La tutela dei dati personali nella Repubblica di Croazia è garantita a ogni persona fisica, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla residenza, indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, del sesso, della lingua, della fede, della convinzione politica o altra, la provenienza nazionale o sociale, il patrimonio, la nascita, l'istruzione, la posizione sociale o altre caratteristiche.

... (omissis) ...

II. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

... (omissis) ...

Articolo 7

(1) I dati personali si possono raccogliere e successivamente elaborare esclusivamente:

– con il consenso dell'interessato e solo per lo scopo per il quale l'interessato ha dato il suo consenso, oppure

– nei casi stabiliti dalla legge, oppure

– al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla legge da parte del responsabile della raccolta dei dati personali, oppure

– al fine di stipulare e attuare contratti nei quali l'interessato è una delle parti, oppure

– al fine di tutelare la vita o l'integrità corporea dell'interessato o di un'altra persona nel caso in cui l'interessato sia fisicamente o giuridicamente impossibilitato a dare il suo consenso, oppure

– quando il trattamento dei dati è indispensabile per adempiere i compiti che sono realizzati per il pubblico interesse o nell'attuazione dei poteri pubblici che ha il responsabile della raccolta dei dati personali o di una terza parte alla quale i dati sono presentati, oppure

– quando il trattamento dei dati è indispensabile al fine di adempiere gli interessi legittimi del responsabile dei dati personali o di una terza parte alla quale sono comunicati i dati, tranne quando prevalgano gli interessi per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, oppure

– qualora lo stesso interessato abbia pubblicato questi dati.

(2) Nel caso di cui al comma 1, trattini 1 e 8, di questo articolo l'interessato ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento al consenso dato e richiedere la cessazione dell'ulteriore trattamento dei suoi dati, ad eccezione dei casi in cui si tratta di elaborazioni di dati a scopo statistico quando i dati personali non permettono più di identificare la persona alla quale si riferiscono.

(3) I dati personali che riguardano i minori possono essere raccolti ed elaborati ulteriormente conformemente alla presente Legge e osservando delle misure particolari di tutela, prescritte da leggi particolari.

III. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Articolo 8

(1) È vietato raccogliere e trattare ulteriormente i dati personali che riguardano la provenienza razziale o etnica, la posizione politica, la convinzione religiosa o altra convinzione, l'appartenenza a sindacati, la salute o la vita sessuale e i dati personali sul procedimento penale e relativo alle infrazioni.

(2) In via eccezionale, i dati di cui al comma 1 del presente articolo possono venir raccolti e trattati ulteriormente:

- con il consenso dell'interessato, oppure
- quando il trattamento dei dati è necessario al fine di adempiere i diritti e gli obblighi del responsabile della raccolta dei dati personali in conformità a normative speciali, oppure

- quando il trattamento è indispensabile al fine di tutelare la vita o l'integrità corporea dell'interessato o di un'altra persona nel caso in cui l'interessato sia fisicamente o giuridicamente impossibilitato a dare il suo consenso, oppure

- nel caso in cui il trattamento si svolge nell'ambito dell'attività dell'istituzione, dell'associazione o di qualsiasi altro organo no profit con fine politico, filosofico, religioso, sindacale o altro e a condizione che il trattamento riguardi esclusivamente i loro membri e che i dati non siano svelati a una terza parte senza il consenso dell'interessato, oppure

- quando il trattamento dei dati è necessario al fine di stabilire, realizzare o tutelare le pendenze prescritte dalla legge, oppure

- qualora lo stesso interessato abbia pubblicato questi dati, oppure

- quando il trattamento dei dati è necessario ai fini della medicina preventiva, della diagnosi, dell'assistenza sanitaria o della gestione dei servizi sanitari, a condizione che i dati siano elaborati da un operatore sanitario in base alle regole e ai regolamenti emessi dalle autorità competenti.

(3) Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, il trattamento dei dati deve essere particolarmente contrassegnato e tutelato.

(4) Mediante disposizione del Governo, previo parere dell'Agenzia per la tutela dei dati personali, verrà disciplinato il modo di custodire e le misure particolari di tutela tecnica dei dati di cui al comma 2 del presente articolo.

(5) Quando le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono classificate, i modi di conservazione e di protezione tecnica di tali informazioni sono effettuati in conformità alle norme speciali che regolano il settore della sicurezza informativa.

(6) I dati personali relativi alle infrazioni e ai precedenti penali devono essere trattati esclusivamente sotto il controllo delle autorità competenti.

... (omissis) ...